



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrineditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrineditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale

MARIA D'ARIENZO

SOMMARIO: 1. *Libertà religiosa e gabbia informatica: gli algoritmi e la giustizia nei diritti religiosi* – 2. *La nuova dimensione giuridica di “tempo” nell'era del web: elogio della brevità?* – 3. *La libertà di coscienza e la nuova dimensione di “spazio” cibernetico* – 4. *Riflessioni conclusive. I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra verità, errore e falsità delle informazioni*

1. Libertà religiosa e gabbia informatica: gli algoritmi e la giustizia nei diritti religiosi

Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo incontro di studio su un tema di particolare interesse e quanto mai attuale, relativo alle nuove prospettive attraverso cui indagare la tutela dei profili di libertà e, in senso lato, i rapporti tra diritto, potere e autodeterminazione della coscienza¹.

Sebbene il titolo dell'incontro appaia essere centrato sull'ambito di discrezionalità del giudice e sulla libertà di interpretazione del dato giuridico delle parti processuali in genere, in realtà la questione solleva problematiche più ampie in relazione alla libertà dell'agire giuridico e ai possibili mutamenti dei paradigmi epistemologici che tradizionalmente hanno distinto le scienze umane e le scienze empiriche, tra cui quelle tecnologiche possono essere ricomprese, nell'analisi della realtà regolamentata normativamente².

¹ Il presente contributo riproduce, con l'aggiunta delle note bibliografiche, la relazione intitolata: *Libertà religiosa e gabbia informatica*, tenuta al Convegno dal titolo: «Verso il «Giudice Robot»? Nuovi orizzonti della tecnologia informatica e applicazione dell'intelligenza artificiale alla giustizia», organizzato dal Centro di iniziativa giuridica «Giovambattista Vico» (CEDIG), presso l'Auditorium Donnaromita di Napoli, il 18 maggio 2019.

² In merito al superamento dei paradigmi epistemologici tra scienze naturali e scienze umane e sociali sul presupposto dell'unità conoscitiva, cfr. MARIO TEDESCHI, *Appunti sul metodo nella problematica del diritto ecclesiastico*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*,

L'ambito di libertà e la regolamentazione dei suoi limiti costituisce indubbiamente il fulcro della lente dell'ecclesiasticista nello studio dei fenomeni giuridici e di conseguenza anche in merito alle implicazioni della cosiddetta intelligenza artificiale sulla libertà in materia religiosa.

Ciò spiega almeno in parte la scelta del titolo della relazione³ costruita sulla coppia oppositiva tra «libertà religiosa» e «gabbia informatica», dove la scelta del termine «gabbia», quale accezione negativa di rete, appare immediatamente indicativa di una specifica prospettiva centrata non tanto sulle potenzialità della comunicazione informatica, quanto sulle possibili lesioni che da questa possono derivare sulla sfera di libertà della persona. Scelta che confesso è stata ampiamente e tormentatamente meditata e discussa con gli organizzatori, in quanto sembrava poter essere più confacente alla pluralità di dimensioni del rapporto «internet e libertà in ambito religioso»⁴, soprattutto rispetto alle modalità del processo telematico, per i profili attinenti alla tutela giurisdizionale dei diritti.

Le strettoie imposte dagli algoritmi, soprattutto quelli predittivi, così come le limitazioni predeterminate dagli schemi informatici per il processo telematico sembrano infatti non interessare direttamente o in senso stretto la giustizia in ambito religioso. Senz'altro i diritti religiosi appaiono quanto mai lontani, proprio per la concezione antropologica su cui si strutturano, dalla possibile applicabilità di una decisione presa sulla base di un algoritmo.

Se pensiamo al diritto canonico, ad esempio, l'unico tra i diritti religiosi dotato di un Codice strutturato sul modello delle codificazioni statuali⁵, la ipotizzabilità di uno schema predittivo elaborato con intelligenza artificiale sembra essere esclusa dalla natura elastica delle norme espresse dai canoni e dal principio di equità a cui è informato l'intero ordinamento canonico⁶.

II, Vita e Pensiero, Milano, 1984; ID. (a cura di), *Storia e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1982; ID. (a cura di), *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1988; ID., *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 41 ss. (1 ed. Giuffrè, Milano, 1987).

³ Vedi nota n. 1

⁴ Cfr. sul punto le riflessioni di MARIO TEDESCHI relative ai rapporti tra l'ordinamento canonico e gli ordinamenti confessionali e statuali in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 8-9.

⁵ Sulla peculiarità della codificazione canonica, si vedano da ultimo i contributi pubblicati in JESÚS MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma, 4-7 ottobre 2017, Edusc, Roma, 2019.

⁶ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, s.v. *Equità III) Equità canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, 1989, p. 4; EAD., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 74-75; PAOLO GROSSI, *Aequitas canonica*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, pp. 388-389; ID., *Aequitas canonica: tra Codice e storia*, in *Jus-online*, 1, 2015, consultabile all'indirizzo: <https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/news/allegati/Paolo%20Grossi%20%20Jus%20Onlin%20>

Ordinamento di natura finalistica e non strumentale, ossia teso non tanto alla mera regolamentazione dei rapporti intersoggettivi, quanto all'attuazione del principio di responsabilizzazione di ognuno rispetto alla propria scelta di appartenenza alla comunità salvifica confessionale⁷.

Di conseguenza, l'amministrazione della giustizia non si esaurisce nel processo⁸, e lo stesso procedimento giudiziale non è imperniato sul criterio della certezza giuridica, bensì su quello della certezza morale⁹. Da qui la mancanza del concetto di giudicato canonico nelle cause riguardanti lo stato delle persone¹⁰.

È pur vero che ultimamente la tecnologia è utilizzata anche nei tribunali ecclesiastici, ma unicamente per le comunicazioni e trasmissioni di atti e certificati. Certamente non appare ipotizzabile un suo uso più ampio che si trasformi in una vera e propria sostituzione della ponderazione del giudizio nel caso concreto, affidata alla potestà giurisdizionale canonica.

Anche sul versante relativo alla tutela della identità religiosa nell'ordinamento statale, i profili direttamente ecclesiasticistici appaiono rilevare solo specificamente in merito al giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico ad effetti civili dinanzi alla Corte d'Appello competente. Ma anche in questo caso, la discrezionalità del giudizio sui requisiti da verificare ai fini della delibabilità non appaiono inficiati dall'uso del procedimento telematico. Non certamente peraltro il sindacato di non contrarietà della sentenza canonica ai principi di ordine pubblico, su cui si evidenzia sempre più un'interpretazione tanto ampia da parte della giurispru-

12015.pdf; OLIVIER ÉCHAPPÉ, *À propos de l'équité en droit canonique*, in *L'année canonique*, 41, 1999, pp. 181-192; EDUARDO BAURA, s.v. *Equidad canónica*, in *Diccionario General de Derecho canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, III, pp. 651-654; BEATRICE SERRA, *Sull'equità canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 36, 2017.

⁷ Sia concesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2012, *passim*.

⁸ Si veda, per tutti, MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Dritto processuale canonico*, VI ed., Edieucla, Roma, 2012; ID., *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016.

⁹ Cfr. sul punto ORIO GIACCHI, *La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico*, in «*Ius Populi Dei*». *Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, II, Pontificia università Gregoriana, Roma, 1972, pp. 605-620; ZENON GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, p. 418 ss.; PÉTER ERDŐ, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica*, 87, 1998, pp. 81-104; JOAQUÍN LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 109, I 1998, pp. 758-802; MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Convincimento, certezza e motivazione: l'esperienza canonica*, in *Criminalia*, 2012, pp. 163-179.

¹⁰ SALVATORE BERLINGÒ, *Giudicato. V) Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, 1989; ANDREA BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza. Sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Cedam, Padova, 2002.

denza da creare concretamente un *vulnus* nel sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica regolamentati dagli accordi concordatari¹¹.

In altri termini, quando si tratta di profili ecclesiasticistici, emergono con nettezza le implicazioni di natura politica, e specificamente di politica ecclesiastica, che sovrintendono alle decisioni giurisdizionali le quali evidenziano la natura strumentale del diritto e la sua non completa riconducibilità ad algoritmi informatici.

Ebbene, nonostante le perplessità iniziali derivanti da tutto ciò che è stato detto sino ad ora, ho accettato con piacere la sfida, o se vogliamo forse anche la provocazione – il confine tra i due concetti spesso è molto labile – in quanto il tema appare prestarsi ad una serie di riflessioni non solo in merito alla libertà del giudice e dei difensori delle parti, ma attinenti alle stesse nuove dimensioni di “tempo” e anche di “spazio” che influiscono inevitabilmente per riverberare sui principi che sovrintendono all’amministrazione della giustizia nei rapporti anche interordinamentali intercorrenti tra diritti religiosi e diritti laici.

2. La nuova dimensione giuridica di “tempo” nell’era del web: elogio della brevità?

L’introduzione del processo telematico, almeno nel campo civilistico, o comunque l’uso di procedure di natura informatica nei procedimenti giudiziali rispondono indubbiamente al principio di maggiore efficienza della giustizia poiché incidono sulla maggiore celerità procedurale e dunque sulla riduzione dei tempi.

Del resto, com’è noto, nell’ordinamento italiano costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello volto a sanzionare la violazione del principio di chiarezza e sinteticità con l’inammissibilità del ricorso per Cassazione.

A differenza di quanto previsto nel giudizio amministrativo, in cui il rispet-

¹¹ Sia concesso il rinvio a MARIA D’ARIENZO, *Libertà, fedeltà e responsabilità dei coniugi. Il matrimonio canonico nel pluralismo matrimoniale*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris Laetitia*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 17-29, in particolare p. 26 ss. Cfr., inoltre, *ex multis*, GIUSEPPE CASUSCELLI, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell’Accordo «che apporta modificazioni al Concordato lateranense»*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statochiese.it)*, 28, 2014; PASQUALE ANNICCHINO, GABRIELE FATTORI, *Matrimonio canonico e giurisdizione civile. Evoluzione, involuzione e tribunalizzazione del sistema matrimoniale concordatario in Italia*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 115-191; MARCO CANONICO, *Le limitazioni giurisprudenziali al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, pp. 135-162; ANNA SAMMASSIMO, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statochiese.it)*, 31, 2015.

to del dovere di sinteticità è ancorato a determinati parametri quantitativi¹², nel ricorso per Cassazione l'eccessiva prolissità conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando questa può pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscure l'esposizione dei fatti di causa e le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 del Codice di procedura civile¹³.

Anche nella proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso il diniego di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale da parte delle Corti di appello, di conseguenza, il difensore dovrà porre particolare attenzione alla sinteticità dell'atto.

In considerazione della circostanza che nel giudizio canonico di nullità matrimoniale non è rinvenibile alcun analogo limite, ne consegue che, ad esempio, per il difensore potrebbe non risultare sempre agevole predisporre una difesa efficace, proprio in virtù della complessità della vicenda giudiziaria dedotta innanzi ai competenti tribunali ecclesiastici. Orbene, al di là dei casi limite – che ci auguriamo siano tali – legati alla maggiore o minore capacità professionale degli avvocati, in realtà è l'equazione “*brevità del processo ed efficienza della giustizia*”¹⁴ che sembra essere il portato più evidente della “*velocità*” che proprio la modalità delle informazioni e comunicazioni impressa da *internet* ha svolto e svolge nella percezione delle relazioni intersoggettive, non solo nella sfera privata, ma anche pubblica.

L'influenza di tale equazione “*brevità-efficacia*” e dunque “*efficienza*” appare riflettersi anche in ambito canonistico. Basti pensare alla riforma introdotta dal M. P. *Mitis iudex* da Papa Francesco nel 2015 che ha introdotto il *processus brevior* proprio nelle cause matrimoniali¹⁵. Un processo più breve, con una procedu-

¹² SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, *Decreto* 22 dicembre 2016, *Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*, in *G.U.* 3-1-2017-*Serie generale*, n. 2. Sull'evoluzione del principio di sinteticità e chiarezza nel processo amministrativo e negli atti del processo civile, cfr. FABRIZIO DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene, Napoli, 2018, specialmente p. 107 ss.

¹³ Cfr. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, *Sentenza* n. 20589 del 30-09-2014, in cui si stabilisce il concetto di «*dovere di sinteticità espositiva*» nella redazione degli atti processuali, mutuandolo dai «*principi del giusto processo*», ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sul punto cfr. FABRIZIO DE VITA, *op. cit.*, p. 143 ss.

¹⁴ Sulla traduzione del principio di «*ragionevole durata*» del processo in «*durata necessariamente breve*» nonché, più specificamente, sul rapporto tra esigenza di sintesi e principio di autosufficienza degli atti processuali, si veda GIAN PAOLO CALIFANO, *Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro italiano*, 1, 2018, p. 3394 ss.

¹⁵ *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015 consultabile all'indirizzo: https://w2.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html. Per un'analisi puntuale delle problematiche

ra pertanto molto più snella rispetto a quella ordinaria, che può essere introdotta nel caso di nullità evidente del vincolo matrimoniale. La nullità manifesta è stata successivamente esplicitata in un elenco esemplificativo, e dunque non tassativo di casi, quali indicatori, ma anche in un certo senso limiti, posti all'ampiezza di discrezionalità del giudizio del giudice e delle parti¹⁶.

Tra i diversi esempi adottati nelle *Regole di procedura* come casi di nullità notoria ed evidente, merita una specifica attenzione, nella prospettiva di rilevanza giuridica che assume il fattore "tempo", la "brevità" della convivenza coniugale, soprattutto in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione italiana tendenti a considerare, al contrario, l'esistenza di una convivenza prolungata per più di tre anni causa ostativa al riconoscimento di effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in quanto contrastanti con i principi di ordine pubblico¹⁷. In altri termini, la "brevità" del rapporto coniugale assume una diversa, sebbene specifica rilevanza nei diversi ordinamenti: mentre nel diritto canonico la "brevità" della convivenza è considerata presunzione o indizio sintomatico di nullità, nel diritto civile italiano il rapporto determinato dalla convivenza per più di tre anni prevale sul matrimonio-atto, essendo ritenuta «sintomatica dell'accettazione consapevole del vincolo in tutti i suoi risvolti morali e materiali»¹⁸.

3. La libertà di coscienza e la nuova dimensione di "spazio" cibernetico

Ebbene, se questi possono essere gli spunti di riflessione attinenti alla di-

giuridiche connesse alla procedura delle cause di nullità del matrimonio introdotta dal M. P. *Mitis Iudex*, cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9-10-11, marzo 2016; MARCO CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 21, 2-2016, pp. 17-52.

¹⁶ *Regole procedurali per il trattamento delle cause di nullità* annesse al *Motu Proprio Mitis Iudex*, elaborate per discernere la verità sull'esistenza o meno del legame matrimoniale in situazione di fallimento. Per approfondimenti, cfr. da ultimo i contributi pubblicati in *Le «Regole Procedurali» per le cause di nullità matrimoniale - Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019. Sulla natura giuridica degli articoli introdotti dalle *Regole procedurali* in sostituzione dei canoni del Codice di diritto canonico del 1983, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. «Mitis Iudex»*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2016, p.14 ss.

¹⁷ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, *sentenza n. 19809 del 18 luglio 2008*, con nota di S. BARTONE, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'ordine pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08. Un pericolo alla scelta confessionale. Un risvolto di incostituzionalità*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2009, p. 693 ss. e p. 696 ss.; PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, p. 168 ss.

¹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE, *sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494*.

menzione temporale, relativamente alla riduzione dei tempi tecnici della pronunzia giudiziale persino nei diritti religiosi, anche la dimensione spaziale appare interessata dal rapporto tra la libertà religiosa e la tecnologia informatica¹⁹.

Tralasciando gli aspetti relativi, per restare in ambito cattolico, all'*account twitter* di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco²⁰ o al fenomeno delle *Applications* per le confessioni *on line*²¹, i quali in verità attengono più specificamente al campo della comunicazione che alla semiotica giurisprudenziale, di particolare interesse appare in tale prospettiva l'universo islamico – nel quale, come è noto, la dimensione religiosa e quella giuridica costituiscono una endiadi inscindibile – e specificamente il diritto islamico nel suo sviluppo in contesto non islamico.

La trasformazione della legge religiosa dell'Islam può essere riscontrata in quel recente fenomeno definito “*e-da'wa*”, ovvero predicazione o interpretazione della legge *sharaitica* tramite la rete, che rappresenta un lavoro di revisione ermeneutica delle regole *sharaitiche* da parte di predicatori e giuristi che operano da connessioni remote.

Nel diritto religioso islamico è diffusa la produzione di pareri giuridici (*fatwa*) o *responsa*²², provenienti da un'autorità giudiziaria-religiosa islamica (*mufti*)²³,

¹⁹ Sul rapporto tra religione e internet, cfr. CHRISTOPHER HELLAND, *Online-religion/Religion-online and Virtual Communitas*, in JEFFREY HADDEN, DOUGLAS COWAN (edd.), *Religion on the Internet. Research, Prospects and Promises*, Jai Press, New York, 2000, pp. 205-224; ANASTASIA KARAFLOGKA, *Religious Discourse and Cyberspace*, in *Religion*, 32, 2002, pp. 279-291; FABRIZIO VECOLI, *La religione ai tempi del web*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

²⁰ Il primo *tweet* sull'*account* papale @Pontifex è stato pubblicato il 12 dicembre 2012 da Benedetto XV. Sospeso durante il periodo di sede vacante, è stato riattivato il 17 marzo 2013 con messaggio di Papa Francesco. Il 20 gennaio 2015 è stato inaugurato inoltre anche un profilo Instagram, @ Papa Franciscus. Il coordinamento dei due *account* è affidata alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con la Segreteria di Stato. I *Tweet* in latino di Papa Francesco pubblicati nel 2017 sono stati raccolti nel volume *Breviloquia Francisci Papae anno MMXVII, composita curia Officii litterarum Latinarum apud Secretarium Status*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017.

²¹ ANTONINO SPADARO, *Dio nella «rete»*. *Forme del religioso in internet*, in *La Civiltà cattolica*, 2001, pp. 15-27; VINCENZO COMODO, GIAN FRANCO POLI, *Cliccate e vi sarà @perto*. *Spunti per la missione della Chiesa in internet*, Effatà Editrice, Torino, 2002; PIERMARCO ARALDI, BARBARA SCIFO (a cura di), *Internet e l'esperienza religiosa in rete*, Vita e Pensiero, Milano, 2002; CLAUDIA CIOTOLA, *Confessione anche on line? Spunti di riflessione sul sacramento della penitenza*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2010, pp. 13-30.

²² In merito alla giurisprudenza musulmana (*'amal*), cfr. LUIS MILLIOT, FRANÇOIS-PAUL BLANC, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Dalloz, Paris, 2001 [I ed. Sirey, Paris, 1987], p. 149 ss., in particolare p. 150.

²³ Sulla figura del *mufti*, cfr. ORSETTA GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabomusulmana*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 9 ss. Sul rapporto tra giuristi islamici e comunità, cfr. WAEL B. HALLAQ, *Introduzione al diritto islamico*, Il Mulino, Bologna, 2013 [ed. or. *An introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009], pp. 55-88.

esperto in *sharī'a* e *fiqh*, emessi sia su richiesta di individui sia per propria iniziativa, al fine di fornire una soluzione in chiave interpretativa ad una specifica questione giuridico-pratica. Oggi tali consulenze giuridico-religiose vengono sempre più emesse non già a seguito di un contatto diretto, ma attraverso scambi di *e-mail*, o anche in maniera impersonale attraverso giornali *on-line* o *blog*²⁴.

La pluralità delle informazioni in uno spazio impersonale quale quello della rete, senza il controllo della comunità religiosa di riferimento e il contatto diretto, personale e territorializzato, rischia tuttavia di esporre al concreto pericolo di sostituzione del criterio dell'autorevolezza, su cui tradizionalmente è fondata l'interpretazione delle fonti dei dottori della legge, con quello della presenza e capillarità mediatica, finendo per imporre come vere anche opinioni deboli e addirittura manipolatorie. In epoche risalenti, l'autorevolezza e la conseguente affidabilità dei giureconsulti era fornita dal fatto che costoro erano soggetti inseriti nel tessuto sociale, conosciuti per le loro competenze in questioni *sharaitiche*, facilmente avvicinabili e, conseguentemente, risultava agevolmente ponderabile la loro capacità di risolvere il dubbio sul caso pratico rifacendosi alle fonti giuridico-religiose²⁵.

Nell'era del *web* tale garanzia è venuta inevitabilmente meno, in quanto l'assenza di contatti diretti ed un mancato riscontro sulla reale identità del soggetto interlocutore²⁶, in uno con l'impossibilità di verificare le sue effettive conoscenze dell'argomento trattato, destano non poche preoccupazioni non solo nella comunità degli utenti di settore, ma anche nel resto del mondo. In effetti, la smaterializzazione e la parcellizzazione delle identità dei codici *imei* dei Personal Computers, che trasmettono da connessioni non sempre rintracciabili mediante *providers* remoti, unitamente all'anonimato dei soggetti che spesso si sono precostituiti delle identità e delle competenze fasulle (*fake*), possono comportare dei fattori di rischio per la veicolazione, nella migliore

²⁴ SAMINAZ ZAMAN, s.v. *Internet*, in EDWARD E. CURTIS (ed.), *Encyclopedia of Muslim-American History*, Facts on file, New York, 2010, pp. 270-277. Il *mufti* più famoso che per primo ha intuito il grande potenziale comunicativo offerto dalla rete ed ha usufruito della tele-predicazione, è stato certamente Yusuf al-Qaradawi. Cfr., in merito, BETTINA GRAF, JACOB SKOVGAARD-PETERSEN, *Global Mufti. The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi*, Hurst and Company, London, 2009. Sul fenomeno delle comunità virtuali che scambiano informazioni *on-line* su questioni di compatibilità islamica e che fanno riferimento ad alcune guide spirituali presenti solo virtualmente, cfr. ABDUL QAYYUM, ZAID MAHMOOD, *Role of Social Media in the Light of Islamic Teaching*, in *Al-Qalam*, 12, 2015, pp. 27-36.

²⁵ Sull'ermeneutica dei principi della *sharī'a* e sull'autorevolezza delle interpretazioni nella *da'wa* contemporanea, cfr. DOMENICO COPERTINO, *Antropologia politica dell'Islam*, Edizioni di Pagina, Bari, 2017, p. 97 ss. e p. 122 ss

²⁶ Cfr. ARNOLD ROSENDAAL, *Digital Personae and Profiles in Law Protecting Individuals' Rights in Online Contexts*, Wolf Legal Publisher, Oisterwijk, 2013.

delle ipotesi, di messaggi non veritieri²⁷ e, nella peggiore, di proclami pericolosi e di sentimenti fondamentalisti di matrice religiosa²⁸. Si pensi al fenomeno della radicalizzazione e dello *jaidismo*²⁹.

La *shari'a* che corre sul *web* può avere effetti positivi, quali quelli di una maggiore conoscenza e approfondimento delle diverse tradizioni religiose, come anche ricadute assolutamente negative. Gli effetti negativi sono facilmente riscontrabili lungo due direttive principali.

La prima, quella della radicalizzazione e dell'indottrinamento via *web*, al fine di attrarre alla causa terroristica utenti che si sono accostati ai canali informativi per motivazioni teologiche, ma che finiscono preda di un distorto uso politico e fuorviante della religione, con tutte le conseguenze drammatiche che il fenomeno del terrorismo sedicente islamico sta comportando³⁰. La seconda, meno allarmante ma non meno problematica, riguarda la veicolazione di opinioni minori o nel campo islamico di *hadith* deboli fatti passare per verità assolute e incontestate ad un pubblico che, spesso in buona fede, riporta a sua volta per verità assolute e incontestate le dichiarazioni ricevute, diffondendole tra i propri conoscenti o alla comunità di utenti ed alimentando come pensiero unico dominante un'opinione che, viceversa, risulta assolutamente minoritaria o alquanto dubbia in termini di autenticità³¹.

In altri termini, nel panorama della moderna predicazione e giurisdizione islamica fatta attraverso i *media*, essere presenti su *Twitter* o su altri *social networks*,

²⁷ ANTONELLA VICINI, WALTER QUATTROCIOCCI, *Liberi di crederci. Informazione, Internet e post-verità*, Codice edizioni, Torino, 2018.

²⁸ Sugli strumenti di *soft law* elaborati a livello europeo per filtrare contenuti nocivi nella comunicazione digitale, cfr. PASQUALE COSTANZO, *La regolazione della rete tra libertà di navigazione ed uso sicuro delle tecnologie tele comunicative («Safer Internet»)*, in *Il Diritto costituzionale come regola e limite al potere. Dei diritti e dell'eguaglianza. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Napoli, Jovene, 2009, p. 696 ss.

²⁹ CAROLINA LAMBERTI, *Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2014, pp. 138-161. Con particolare riguardo all'esperienza statunitense, cfr. PASQUALE ANNICCHINO, *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 5, 2017.

³⁰ GARY BUNT, *Islam in the digital age: E-jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*, Pluto Press, London, 2003. Sui meccanismi di monitoraggio finalizzati alla profilazione dell'utente in rete, cfr. ALESSANDRA TOMA, *Online Behavioural Advertising versus Privacy*, in *Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy*, 1, 2012, p. 56 ss. Più specificamente in relazione all'influenza dell'informazione *on-line* sui convincimenti religiosi, cfr. DARIO MORELLI, *Perché non possiamo non dirci tracciati: analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 37, 2012, specialmente p. 4 ss.; LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 35, 2012, p. 4.

³¹ Cfr. DOMENICO COPERTINO, *Antropologia politica dell'Islam*, cit., p. 97 ss. e p. 122 ss.

provoca spesso un grande seguito, indipendentemente dalla rettitudine o conformità all'ortodossia islamica delle dichiarazioni dei giureconsulti o predicatori.

4. Riflessioni conclusive. I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra verità, errore e falsità delle informazioni

È ovvio che lo spartiacque tra un'informazione veicolata in maniera corretta dal punto di vista religioso rispetto a messaggi demagogici, distorti e ideologicamente orientati è determinato, in chiave fisiologica, dalla qualificazione e dalla professionalità di chi è preposto alla gestione delle informazioni provalate ovvero, in chiave patologica, dalla capacità della piattaforma elettronica di controllare, ed all'occorrenza oscurare, eventuali contenuti illeciti o fuorvianti.

Quest'ultimo aspetto repressivo tuttavia, ed è opportuno evidenziarlo, è affidato in genere ad un *software* piuttosto che ad un controllo analitico umano. Ciò presupporrebbe a sua volta nel revisore delle conoscenze effettive e tecnicistiche dei diritti religiosi, e nel contesto attuale soprattutto dell'Islam, non sempre programmabili e dunque richiedibili ad una intelligenza artificiale.

Invero, i software di *big data* sono idonei a emarginare o decriptare da singole conversazioni telefoniche, telematiche o satellitari parole chiave quali «bomba, strage» ecc., come ad esempio il sistema «*Echelon*», ma non riescono ancora a sostituirsi alla componente umana nella gestione dei dati acquisiti e nella veicolazione critica tra ciò che è messaggio religioso e ciò che è uso strumentale della religione³².

In conclusione, le prospettive di indagine sulla libertà della coscienza e della sua autodeterminazione nella rete cibernetica pongono nuovi interrogativi al giurista, specificamente in relazione ai rapporti tra diritto e religioni.

Se storicamente, infatti, la libertà di opinione in materia religiosa si è affermata affrancandosi dal crinale imperniato sulla distinzione tra *verità* ed *errore* nell'interpretazione delle fonti da parte delle diverse identità di fede³³,

³² Negli ultimi anni si stanno sviluppando, nondimeno, sistemi di intelligenza artificiale evoluti in grado di apprendere e rielaborare autonomamente, senza *input* umani, i *data mining* testuali contestualizzandoli all'interno del flusso di informazioni tra persone e gruppi. Un esempio è dato dai progetti *Inviso* o *Insikit*. Per maggiori approfondimenti, cfr. PEDRO DOMINGOS, *L'algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2016; PAOLO BENANTI, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Marietti, Bologna, 2018; ID., *Oracoli. Tra algoretica e algocrazia*, Luca Sossella Editore, Roma, 2018; MARGARET BODEN, *L'intelligenza artificiale*, Il Mulino, Bologna, 2019.

³³ Sulla *hermetica fidei*, cfr. MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, cit., p. 131 ss. Sulla storia del concetto di eresia, in quanto errore dottrinario, rispetto all'ortodossia, quale corretta

attualmente la tutela della libertà di autodeterminazione della coscienza appare sempre più imperniata sul discrimine tra *verità* e *falsità* delle informazioni, o verità consapevolmente ingannevoli e fasulle.

Discrimine affidato tuttavia non alla regolamentazione del diritto pubblico, sovranazionale o almeno nazionale³⁴, ma ad un potere privato, quello dei proprietari e gestori delle piattaforme digitali e di *social networks*. Per intenderci, al potere di Zuckerberg, l'amministratore delegato di *Facebook*.

In altri termini, prendendo in prestito il linguaggio peculiarmente religioso, vorrei concludere questi miei spunti di riflessione con una domanda sottilmente, ma volutamente, provocatoria:

«Vuoi vedere che alla fine proprio Zuckerberg ci salverà?»

interpretazione della verità di fede, cfr. per un approccio generale HEINRICH SCHLIER, s.v. αἵρεσις, in GERHARD KITTEL (a cura di), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, I, Paideia, Milano, 1968; FRANCO MOTTA, *La voce dell'errore. Eresia e controversia di fede nell'età del conflitto religioso europeo*, in *Storicamente*, 1, 2005, n. 8, reperibile online all'indirizzo: <http://storicamente.org/1Motta>; STEFANO CAVALLOTTO, s.v. Eterodossia, Eresia, in FILIPPO LOVISON (a cura di), *Lemmario Dizionario storico Tematico*, I. *La Chiesa in Italia dalle origini all'unità di Italia*, Associazione dei Professori di Storia della Chiesa, Roma, 2015, consultabile all'indirizzo: storiadellachiesa.it; ROBERT M. ROYALTY, *The Origin of Heresy: A History of Discourse in Second Temple Judaism and Early Christianity*, New York, Routledge, 2013. Sull'evoluzione del concetto di eresia, cfr. ALAIN LE BOULLUEC, *La notion d'hérésie dans la littérature grecque, II^e-III^e siècles*, I. *De Justin à Irénée*; II. *Clément d'Alexandrie et Origène*, Etudes Augustiniennes, Paris, 1985. In merito alle controversie in ambito riformato sulla tolleranza degli eretici e la trasformazione del concetto di eresia, cfr. SÉBASTIEN CASTELLION, *Sulla non punibilità degli eretici* [trad. dall'ed. latina *De haereticis a civili magistratu non puniendis*, pubblicata in edizione critica, in latino e francese, da BRUNO BECKER e MARIUS VALKHOFF, Droz, 1971] e *Consiglio alla Francia desolata* [trad. it. dall'ed. francese *Conseil à la France désolée*, conservata alla Bibliothèque Nationale de France] in MARIA D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Giappichelli, Torino, 2008, rispettivamente: Appendice A, pp. 3-221, specialmente p. 150 ss.; Appendice B, pp. 224-259, specialmente p. 246 ss.

³⁴ Sulle politiche europee e italiane in materia di regolamentazione del *cyberspazio* e protezione dei dati personali, cfr. CLAUDIA CENCETTI, *Cyberscurity: Unione europea e Italia. Prospettive a confronto*, Quaderni Istituto Affari Internazionali (IAI), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014. Negli ultimi anni l'Unione europea ha implementato regolamenti e direttive finalizzate alla regolamentazione dello spazio digitale, soprattutto con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione. Il 27 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo, *General Data Protection Act* (GDPA), che ha abrogato la direttiva 95/46/CE. Sulla liceità del trattamento dei dati sensibili, le *Linee guida* dell'Autorità Garante della *privacy* hanno sottolineato la necessità di un consenso scritto. Cfr. sul punto le considerazioni di FULVIA ABBONDANTE, *Diritti fondamentali e fattore religioso in Internet: un Giano bifronte fra nuove opportunità e inedite insidie*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 738-755, specificamente sul punto, pp.746-749. Sulla tutela della *privacy* tra diritto e tecnica, cfr. inoltre FRANCESCO ROMEO, *Il limite dei diritti e la forza del diritto. I. La privacy mancata a vent'anni dalla legge 675/96*, in *Diritto, economia e tecnologie della privacy*, 2016; ID., *Il limite dei diritti e la forza del diritto. II. Le metaregole della tecnica: Legal Protection by Design*, in *Diritto, economia e tecnologie della privacy*, 2016; ID., *Privacy digitale e governo della tecnica*, in *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*. Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it, 2017. Sulla libertà di informazione in *internet*, cfr. GIANLUCA GARDINI, *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*, quarta edizione con la collaborazione di MARINA CAPORALE e GIULIA MASSARI, Giappichelli, Torino, 2017.

RIASSUNTO

Le recenti innovazioni tecnologiche nel campo dell'informatica e l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale o di algoritmi predittivi, sempre più adoperati in ambito secolare (si pensi al processo civile telematico), non sembrano interessare direttamente i sistemi giudiziari di matrice religiosa. Ciò non toglie, tuttavia, che anche i diritti religiosi siano andati incontro alle esigenze di celerità e concentrazione, che sembrano ulteriormente alimentate dai più recenti progressi tecnologici nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni. Si pensi alla recente riforma del processo matrimoniale canonico attuata con il *Motu Proprio Mitis Iudex* del 2015, con cui si è dato vita ad un processo più breve in presenza di alcuni indizi di nullità.

Al di fuori dell'ambito strettamente processuale, però, la digitalizzazione e il progresso tecnologico incidono notevolmente sull'esercizio del diritto di libertà religiosa. Oltre all'utilizzo di mezzi informatici e di apposite *Apps*, di particolare interesse è la trasformazione che concerne il mondo islamico, soprattutto in contesto non islamico, riguardato dal fenomeno delle fatwa *on line* e dalla proliferazione di centri virtuali di predicazione, talvolta vicini agli ambienti del radicalismo e del terrorismo. Ciò peraltro conduce al rischio che *hadith* minori siano veicolati sul *web* quali verità assolute e incontestabili, senza che l'autorità confessionale disponga di mezzi idonei a contrastare la diffusione di tali posizioni.

Il contributo intende dunque evidenziare che allo stato attuale, in attesa di un necessario intervento del legislatore, la tutela sostanziale del diritto di libertà religiosa sembra essere garantita soltanto dalla capacità della singola piattaforma (Facebook, Youtube) di controllare e reprimere usi illeciti e fuorvianti del mezzo tecnologico attraverso la predisposizione di adeguati *Regolamenti di utilizzo*.

PAROLE CHIAVE

Diritti religiosi; algoritmi; libertà di coscienza; brevità; predicazione nello spazio digitale

ABSTRACT

Recent technological innovations in the field of information technology and the use of artificial intelligence tools or predictive algorithms, increasingly used in secular contexts (think of the civil telematic process), do not seem to directly affect the systems judiciary of a religious nature. However religious rights have also met the need for speed and concentration, which seem to be further fueled by the latest technological advances in the field of information technology and telecommunications. Consider the recent reform of the canonical marriage process carried out with the *Motu Proprio Mitis Iudex* of 2015, which gave rise to a shorter process in the presence of some indications of nullity.

Outside the strictly procedural framework, digitization and technological progress greatly affect the exercise of the right to religious freedom. In addition to the use of information technology and specific Apps, the transformation concerning the Islamic world is of particular interest, especially in non-Islamic contexts. Think to the phenomenon of online *fatwa* and to the proliferation of virtual preaching centers, sometimes close to the environments of radicalism and terrorism. However, this leads to the risk that minor *hadith* are conveyed on the web as absolute and incontestable truths, without the confessional authority having adequate means to counter these positions.

The paper intends underline that, at present, pending the necessary intervention of the legislator, the substantial protection of the right to religious freedom seems to be guaranteed only by the ability of the single platform (Facebook, Youtube) to control and repress illicit and misleading uses of the technological medium through the preparation of appropriate *Regulations*.

KEY WORDS

Systems judiciary of a religious nature; algorithms; freedom of conscience; shortness-preaching in the digital space